

DDL - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287.

ART. 1

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 322-*bis*:
 - 1) nella rubrica, le parole: «, abuso d'ufficio» sono soppresse;
 - 2) al primo comma, le parole: «, 322» sono sostituite dalle seguenti: «e 322» e le parole: «e 323» sono soppresse;
 - b) l'articolo 323 è abrogato;
 - c) all'articolo 323-*bis*:
 - 1) al primo comma, le parole: «e 323» sono sostituite dalle seguenti: «e 346-*bis*»;
 - 2) al secondo comma, le parole: «e 322-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «, 322-*bis* e 346-*bis*»;
 - d) all'articolo 323-*ter*, al primo comma, dopo le parole: «ivi indicati,» sono inserite le seguenti: «346-*bis*,»;
 - e) l'articolo 346-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 346-*bis* (Traffico di influenze illecite)
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-*ter* e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-*bis*, sfruttando intenzionalmente relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.
Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-*bis*.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio».

ART. 2

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 114, al comma 2-*bis*, le parole: «non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-*bis* o 454» sono sostituite dalle seguenti: «se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento»;
 - b) all'articolo 116, al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 2-*bis*, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori.»;
 - c) all'articolo 268:
 - 1) al comma 2-*bis*, dopo le parole: «dalla legge» sono inserite le seguenti: «o relativi a soggetti diversi dalle parti»;
 - 2) al comma 6, dopo le parole: «dati personali» sono inserite le seguenti: «o soggetti diversi dalle parti»;
 - d) all'articolo 291:
 - 1) al comma 1-*ter*, dopo le parole: «conversazioni intercettate» sono inserite le seguenti: «, in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione»;
 - 2) dopo il comma 1-*ter*, sono inseriti i seguenti:

«1-*quater*. Fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini

preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere *a*) e *b*), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera *c*), in relazione ad uno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*), o nell'articolo 362, comma 1-*ter*, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.

1-*quinquies*. Nel caso di cui all'articolo 328, comma 1-*quinquies*, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.

1-*sexies*. L'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio è comunicato al pubblico ministero e notificato alla persona sottoposta alle indagini preliminari e al suo difensore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni d'urgenza, il giudice ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire. Il giudice provvede comunque sulla richiesta del pubblico ministero quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non compare senza addurre un legittimo impedimento, oppure quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non è stata rintracciata e il giudice ritiene le ricerche esaurienti, anche con riferimento ai luoghi di cui all'articolo 159, comma 1.

1-*septies*. L'invito contiene:

- a*) le generalità o altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;
- b*) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione, nonché l'autorità davanti alla quale la persona dovrà presentarsi;
- c*) la descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato;
- d*) l'avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa; del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali; del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere; del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari; della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

1-*octies*. L'invito di cui al comma 1-*sexies* contiene, altresì, l'avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti presentati ai sensi dell'articolo 291, comma 1, nonché della facoltà di

prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, ivi compresi i verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate, con diritto alla trasposizione delle relative registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati.»;

e) all'articolo 292:

- 1) al comma 2-ter, dopo le parole: «articolo 327-bis» sono inserite le seguenti: «e, nel caso di cui all'articolo 291, comma 1-quater, una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell'interrogatorio»;
- 2) al comma 2-quater, dopo le parole: «brani essenziali» sono inserite le seguenti: «, in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione degli elementi rilevanti»;
- 3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. L'ordinanza è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-quater, nonché quando l'interrogatorio è nullo per violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-septies e 1-octies.»;

f) all'articolo 294:

- 1) al comma 1, dopo le parole: «ha proceduto» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 291, comma 1-quater, oppure»;
- 2) al comma 4-bis, dopo la parola: «disposta» sono inserite le seguenti: «dal collegio di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies,»;

g) all'articolo 299, al comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «In questo caso, se ritiene che l'aggravamento debba comportare l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, il giudice per le indagini preliminari rimette la decisione al collegio di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies.»;

h) all'articolo 309, al comma 5, dopo le parole: «alle indagini» sono inserite le seguenti: «e, in ogni caso, le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'articolo 291, comma 1-quater»;

i) all'articolo 313, al comma 1, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Il giudice per le indagini preliminari procede nella composizione collegiale di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies, quando deve essere applicata una misura di sicurezza detentiva.»;

l) all'articolo 328, dopo il comma 1-quater, è aggiunto il seguente: «1-quinquies. Il giudice per le indagini preliminari decide in

composizione collegiale l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.»;

m) all'articolo 369:

1) al comma 1, la parola: «Solo» è sostituita dalle seguenti: «A tutela del diritto di difesa,», le parole: «con l'indicazione» sono sostituite dalle seguenti: «contenente la descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato, l'indicazione» e le parole: «con invito» sono sostituite dalle seguenti: «l'invito»;

2) dopo il comma 1-ter, sono inseriti i seguenti:

«1-quater. La notificazione, in deroga al disposto dell'articolo 148, comma 6, secondo periodo, può essere eseguita dalla polizia giudiziaria in presenza di situazioni di urgenza che non consentono il ricorso alle modalità ordinarie. In questi casi, fermo il rispetto dell'articolo 148, comma 8, secondo periodo, la consegna deve essere effettuata in modo tale da garantire la riservatezza del destinatario.

1-quinquies. All'informazione di garanzia si applica l'articolo 114, comma 2.»;

n) all'articolo 593, al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2.».

ART. 3

(Modifiche all'ordinamento giudiziario)

1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-bis:

1) al comma 3-bis, dopo le parole: «capi degli uffici», sono inserite le seguenti: «, assegnati al singolo ufficio giudiziario incluso nella medesima tabella infradistrettuale»;

2) al comma 3-quater, alla lettera c), dopo le parole: «dei magistrati» sono inserite le seguenti: «, con particolare riferimento alla competenza collegiale del giudice per le indagini preliminari»;

b) all'articolo 7-ter, al comma 1, dopo le parole: «dell'udienza preliminare» sono inserite le seguenti: «e prevede, in ogni caso, la costituzione di un collegio per i provvedimenti cautelari custodiali,

anche nell'ambito delle tabelle infradistrettuali di cui all'articolo 7-bis, comma 3-bis».

ART. 4

(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

1. Il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di duecentocinquanta unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado.
2. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'Allegato al presente decreto.
3. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2024 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2025, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1.
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, è autorizzata la spesa di euro 19.950.181 per l'anno 2025, euro 22.660.576 per l'anno 2026, euro 24.781.078 per l'anno 2027, euro 25.268.610 per l'anno 2028, euro 32.052.972 per l'anno 2029, euro 32.242.063 per l'anno 2030, euro 32.822.026 per l'anno 2031, euro 33.498.649 per l'anno 2032, euro 34.078.611 per l'anno 2033, euro 34.755.235 per l'anno 2034 e a regime.
5. Per l'espletamento delle procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 1.291.000 per l'anno 2024.

ART. 5

(Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, la parola: «nei» è sostituita dalla seguente: «almeno» e le parole: «antecedenti l'» sono sostituite dalle seguenti: «prima dell'»;
 - b) al comma 1-bis, dopo la parola: «conseguito», è inserita la seguente: «almeno»;
 - c) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Con il decreto di cui al comma 1 sono nominati anche componenti supplenti in misura pari a dieci magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, a tre professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e a due avvocati iscritti

all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense.

1-*quater*. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di duemila, la commissione è integrata nella sua composizione con i componenti supplenti, fino a raggiungere il numero di ventitré magistrati, di sei professori universitari e di quattro avvocati, oltre il presidente.»;

d) al comma 2, dopo le parole: «componenti della commissione», sono inserite le seguenti: «o di supplenti»;

e) al comma 3, dopo le parole: «elaborati scritti;», sono inserite le seguenti: «nel definire i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti deve essere dato particolare rilievo alla chiarezza espositiva, alla capacità di sintesi e alla capacità di inquadramento teorico-sistematico.» e le parole: «i criteri per la valutazione delle prove orali» sono sostituite dalle seguenti: «I criteri per la valutazione delle prove orali»;

f) al comma 4, dopo le parole: «altri componenti», sono inserite le seguenti: «, effettivi o supplenti,»;

g) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. Nel caso di cui al comma 1-*quater* il presidente forma per ogni seduta tre sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, un terzo dei candidati da esaminare.».

2. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «otto»;

b) al comma 2, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «dieci»;

c) al comma 8, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Il presidente trasmette mensilmente al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura una relazione riassuntiva contenente il numero delle sedute settimanali tenute, specificando se è rispettata l'indicazione del comma 3 e, in caso negativo, le ragioni del mancato rispetto, nonché il numero dei candidati esaminati, specificando se è rispettata l'indicazione del comma 7, e, in caso negativo, le ragioni del mancato rispetto.»;

d) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-*bis*. Quando non sono rispettate le indicazioni di cui ai commi 3 e 7, il presidente adotta ogni intervento idoneo, anche provvedendo ai sensi del comma 4 o formando per ogni seduta tre sottocommissioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 6, oppure quattro sottocommissioni, nel caso previsto dall'articolo 5, comma 6-*bis*. In questi stessi casi, la commissione può essere integrata, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, attingendo ai membri supplenti individuati a sensi all'articolo

5, comma 1-ter, che non siano già stati nominati componenti della commissione. I membri supplenti sono informati dai criteri di valutazione adottati.».

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 89.000 a decorrere dall'anno 2024.

ART. 6

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287)

1. L'articolo 9, primo comma, lettera c), della legge 10 aprile 1951, n. 287, si interpreta nel senso che il requisito dell'età non superiore ai 65 anni deve essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice popolare viene chiamato a prestare servizio nel collegio ai sensi dell'articolo 25 della medesima legge.

ART. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui agli articoli 4, commi 4 e 5, e 5 si provvede mediante

2. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 8

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, lettere d), numero 2, limitatamente al comma 1-quinquies dell'articolo 291, f), numero 2, g), i) e l), e dell'articolo 3 si applicano decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Allegato

(articolo 4, comma 2)

Sostituisce la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71

«Tabella B

(prevista dall'articolo 1, comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo Presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità: Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione	1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	9.971
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
N. Magistrati ordinari in tirocinio	11.103»
TOTALE	